

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**Circolare n. 5**

**Roma, 14 gennaio 1959**

**OGGETTO: Criteri di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas metano compresso in bombole.**

La Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano ha presentato una istanza tendente a modificare la potenzialità dei depositi di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria di gas metano compresso in bombole stabilita con la circolare n. 35 del 10 aprile 1953.

Questo Ministero, sentito l'avviso al riguardo della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha accolto la richiesta della predetta Federazione.

Pertanto la potenzialità dei depositi di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria, di cui alla citata circolare, viene aumentata rispettivamente da 30 a 50 bombole e da 15 a 20, a condizione che la capacità in acqua di ciascuna bombola non sia superiore ai litri 65.